



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

II CONSIGLIO DI GIUSTIZIA AMMINISTRATIVA PER LA REGIONE SICILIANA

in sede giurisdizionale

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 98 del 2018, proposto da:

Sicil Pallets di Belverde Giuseppe, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Francesca Fera, con domicilio eletto presso lo studio Margot Bellomo in Palermo, via Isidoro La Lumia 7;

contro

Ministero dell'Interno, Prefettura di Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentati e difesi per legge dall'Avvocatura distrettuale, presso i cui uffici domicilia, in Palermo, via Alcide De Gasperi. 81;

Comune di Vittoria, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentato e difeso dall'avvocato Angela Bruno, con domicilio eletto presso il suo studio in Vittoria, via Bixio 34;

Vittoria Mercati Srl, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Cultrera, con domicilio eletto presso lo studio Giuseppe Bentivegna in Palermo, via Giuseppe Sciuti 180;

per la riforma

dell' ordinanza cautelare del T.A.R. SICILIA - SEZ. STACCATA DI CATANIA: SEZIONE I n. 00870/2017, resa tra le parti, per l'annullamento, previa sospensione: - della informazione antimafia interdittiva Prot. n. 22615/Area I del 26/09/2017, notificata a mezzo p.e.c. in pari data; - della richiesta di sospensione dell'ingresso al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria formulata dal Comune di Vittoria alla società Vittoria Mercati s.r.l.; - del provvedimento di sospensione dell'abbonamento di ingresso al Mercato Ortofrutticolo di Vittoria adottato dalla Vittoria Mercati s.r.l. prot. n. 313/merc. del 04/10/2017; di tutti gli atti presupposti, consequenziali e comunque connessi, anche non conosciuti e non menzionati, ivi compresa la nota di trasmissione dell'interdittiva Prot. n. 22617/Area I del 26/09/2017 e tutti gli eventuali atti istruttori, di cui la ricorrente non ha alcuna conoscenza; e per la condanna delle Amministrazioni resistenti al risarcimento dei danni ingiusti derivanti dalla emissione dei provvedimenti impugnati, da determinarsi in corso di causa.

Visto l'art. 62 cod. proc. amm.;

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Visti gli atti di costituzione in giudizio di Ministero dell'Interno e di Prefettura di Ragusa - Ufficio Territoriale del Governo e di Comune di Vittoria e di Vittoria Mercati Srl;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Viste le memorie difensive;

Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 il Cons. Giulio Castriota Scanderbeg e uditi per le parti gli avvocati Giuseppe Caltabiano su delega dell'avvocato Maria Francesca Fera, l'avv. dello Stato La Rocca, l'avvocato Paolo Palmeri su delega dell'avvocato Giovanni Cultrera, l'avvocato Carmelo

Giurdanella su delega dell'avvocato Angela Bruno;

Considerato che l'appello appare *prima facie* meritevole di accoglimento nella parte in cui evidenzia che alla data di adozione della comunicazione antimafia interdittiva (settembre 2017) non era attivo il rapporto di lavoro tra la società ed il soggetto ritenuto vicino agli ambienti della criminalità organizzata di tipo mafioso e che, inoltre, negli anni passati tale rapporto si è atteggiato quale contratto di lavoro ad tempus in coerenza con il carattere stagionale delle attività agricole svolte dalla società qui appellante;

considerato che sussiste il *periculum in mora*, avuto riguardo alle conseguenze pregiudizievoli già prodotte in danno della società appellante per effetto della predetta interdittiva prefettizia ed agli effetti preclusivi o fortemente limitativi sull'esercizio dell'attività economica;

P.Q.M.

Il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, in sede giurisdizionale, accoglie l'appello (Ricorso numero: 98/2018) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Spese del doppio grado cautelare compensate.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 febbraio 2018 con l'intervento dei magistrati:

Rosanna De Nictolis, Presidente

Giulio Castriota Scanderbeg, Consigliere, Estensore

Carlo Modica de Mohac, Consigliere

Giuseppe Verde, Consigliere

Maria Immordino, Consigliere

L'ESTENSORE

Giulio Castriota Scanderbeg

IL PRESIDENTE

Rosanna De Nictolis

IL SEGRETARIO